

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **262/2011** (ECLI:IT:COST:2011:262)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **QUARANTA** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **03/10/2011**

Deposito del **07/10/2011**; Pubblicazione in G. U. **12/10/2011**

Norme impugnate: Sentenza n. 227/2011 del 19-22 luglio 2011

Massime: **35846**

Atti decisi: **ric. 121/2010**

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2011/227

ORDINANZA N. 262

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 227 del 19-22 luglio 2011.

Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe

Tesauro.

Considerato che nel dispositivo della sentenza non risulta per errore trascritto il capo di pronuncia relativo alla questione di legittimità dell'art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

considerato che, peraltro, nella motivazione della sentenza si dà conto dell'esame e decisione di tale questione nel senso dell'infondatezza, in particolare nei punti 4, 4.1. e 4.2. del "Considerato in diritto";

ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una pronuncia di non fondatezza, che non incide quindi sull'efficacia delle disposizioni impugnate.

Visto l'art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 227 del 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, dopo il terzo capo, dopo le parole «uccelli selvatici);» e prima del quarto capo, prima delle parole «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145», aggiungere il seguente capo, «dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.